



## **Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>1</sup> sull'efficienza energetica è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione*

*In tutta l'ordinanza «Il testo della norma EN può essere richiesto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (Electrosuisse), Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf; [www.electrosuisse.ch](http://www.electrosuisse.ch).» è sostituito con «La norma può essere consultata gratuitamente o ottenuta dietro pagamento presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; [www.snv.ch](http://www.snv.ch).».*

II

<sup>1</sup> Gli allegati 1.1, 1.15 e 2.7 dell'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>2</sup> sull'efficienza energetica sono modificati secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> Alla presente ordinanza è aggiunto l'allegato 2.15 secondo la versione qui annessa.

III

L'ordinanza del 19 maggio 2010<sup>3</sup> sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

- 1 RS 730.02
- 2 RS 730.02
- 3 RS 946.513.8

*Art. 2 lett. c n. 5*

Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC:

- c. i seguenti altri prodotti:
5. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.1, 1.3, 1.15–1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14–2.15 e 3.2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>4</sup> sull'efficienza energetica:
    - frigoriferi con raccordo alla rete,
    - asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete,
    - nel caso di scaldacqua e serbatoi di accumulo dell'acqua calda: scaldacqua elettrici convenzionali aventi un volume utile di  $\geq 150$  litri e serbatoi di accumulo dell'acqua calda aventi un volume utile di  $\leq 500$  litri,
    - nel caso di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e apparecchi di riscaldamento misti: apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente e apparecchi elettrici di riscaldamento misti,
    - nel caso di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale: apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente locale,
    - nel caso di refrigeratori aventi funzione di vendita diretta con raccordo alla rete: refrigeratori per bevande con funzione di vendita diretta, armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e armadi congelatori da supermercato verticali e combinati con raccordo alla rete,
    - nel caso di set top box con raccordo alla rete: set top box complessi,
    - piani cottura, forni aperti per gratinare o mantenere calde le vivande con forte calore superiore (salamandre) e friggitrici professionali con raccordo alla rete,
    - lavastoviglie professionali con raccordo alla rete,
    - macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete,

## IV

La modifica del 29 marzo 2023<sup>5</sup> dell'ordinanza del 19 maggio 2010<sup>6</sup> sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

*Art. 2 lett. c n. 5, frase introduttiva*

Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC:

- c. i seguenti altri prodotti:

<sup>4</sup> RS 730.02

<sup>5</sup> RU 2023 179

<sup>6</sup> RS 946.513.8

5. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.3, 1.15-1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14–2.15 e 3.2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>7</sup> sull'efficienza energetica:

V

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.

<sup>2</sup> La cifra IV entra in vigore il 1° marzo 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain  
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

<sup>7</sup> RS 730.02

*Allegato 1.1*

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

## **Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete**

*N. 2.1 e 2.2*

2.1 *Concerne soltanto il testo tedesco*

2.2 *Concerne soltanto il testo tedesco*

*Allegato 1.15*

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

**Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di scaldacqua e serbatoi per l'accumulo dell'acqua calda***N. 2.2*

- 2.2 Gli scaldacqua elettrici convenzionali di cui al numero 1 con un volume utile  $\geq 150$  litri possono essere commercializzati e ceduti solamente se la loro efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua non è inferiore ai valori ammessi per gli apparecchi di classe B conformemente all'allegato II punto 1 del regolamento delegato (UE) n. 812/2013<sup>8</sup>. Fanno eccezione gli scaldacqua da incasso con dimensioni conformi al sistema di misura svizzero (SMS).

<sup>8</sup> Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura di efficienza energetica degli scaldacqua, dei serbatoi di accumulo dell'acqua calda e dei sistemi combinati scaldacqua/solare, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83; modificato dal Regolamento delegato (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

*Allegato 2.7*

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

## **Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di motori e convertitori di frequenza**

### *N. 1.1 nota a piè pagina*

- 1.1 Il presente allegato si applica ai motori e ai convertitori di frequenza di cui all'articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/1781<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, GU L 272 del 25.10.2019, pag. 74; modificato da ultimo nella sua versione tedesca dal regolamento (UE) 2023/3, GU L 2 del 4.1.2023, pag. 1.

*Allegato 2.15*  
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

## **Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di lavastoviglie professionali con raccordo alla rete**

### **1 Campo d'applicazione**

- 1.1 Il presente allegato si applica alle lavastoviglie professionali con raccordo alla rete del tipo sottopiano con vasca singola e del tipo a passaggio con funzione a capote per il lavaggio di piatti, stoviglie, bicchieri, posate e simili.
- 1.2 Fanno eccezione:
  - a. le lavastoviglie sottopiano con cambio dell'acqua di lavaggio,
  - b. le lavastoviglie a nastro e le lavastoviglie a traino,
  - c. le lavastoviglie lavaoggetti.

### **2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione**

- 2.1 Dal 1° gennaio 2024 le lavastoviglie professionali con raccordo alla rete di cui al numero 1 possono ancora essere commercializzate e cedute solo se nella documentazione tecnica e su un sito web liberamente accessibile di chi le commercializza o le cede sono fornite le seguenti informazioni sul prodotto:
  - a. indicazione della presenza o meno nell'apparecchio di un sistema integrato di recupero del calore;
  - b. spiegazioni relative al funzionamento del sistema integrato di recupero del calore, se presente;
  - c. consumo di energia per il primo riempimento, in chilowattora, arrotondato a tre cifre decimali;
  - d. consumo di acqua per il primo riempimento, in litri, arrotondato a una cifra decimale;
  - e. tempo del primo riempimento, in secondi;
  - f. numero di piatti per ogni cesto e ciclo;
  - g. potere pulente del ciclo di lavaggio standard, in percentuale;
  - h. grado di sporchevolezza dopo il lavaggio, in particelle per piatto;
  - i. consumo di energia per ciclo, in chilowattora, arrotondato a tre cifre decimali;
  - j. consumo di acqua per ciclo, in litri, arrotondato a una cifra decimale;
  - k. durata media dei programmi e dei cicli, in secondi;
  - l. potenza elettrica assorbita dall'apparecchio in modalità standby, in kilowatt.

- 2.2 Le informazioni sul prodotto indicate alle lettere c-l sono misurate e calcolate conformemente alla norma europea «EN IEC 63136:2019 Electric dishwashers for commercial use - Test methods for measuring the performance»<sup>10</sup>

### 3 **Procedura di valutazione della conformità**

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità sono misurate e calcolate le caratteristiche di cui al numero 2 delle lavastoviglie professionali con raccordo alla rete di cui al numero 1; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati nonché un rimando alla pagina web liberamente accessibile.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa una lavastoviglie professionale con raccordo alla rete di cui al numero 1 come descritto al numero 3.1; i risultati delle misurazioni e dei calcoli non devono divergere di oltre il 10 per cento dai dati forniti da chi mette in circolazione o cede il prodotto.

### 4 **Disposizione transitoria**

Le lavastoviglie professionali con raccordo alla rete che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2024 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2024.

<sup>10</sup> La norma può essere consultata gratuitamente o ottenuta dietro pagamento presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; [www.snv.ch](http://www.snv.ch)